

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA CASA VOLANTE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA ANTONIO
GRAMSCI 107/I

Numero REA: FG - 321643

Codice fiscale: 04363770712

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

	dal bilancio saranno destinati nel rispetto delle vigenti	
	leggi.	
	9) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signora	
	Baldassini Elisabetta, viene autorizzata a curare tutte le	
	pratiche per la legale costituzione della società, ivi	
	compresa l'apertura di conti correnti bancari e/o postali	
	intestati alla società medesima.	
	10) Per quanto non detto nel presente atto ed annesso	
	statuto, i comparenti si riportano alle vigenti disposizioni	
	di legge.	
	11) Le spese del presente atto sono anticipate dai soci, in	
	parti uguali tra loro. L'importo globale, almeno	
	approssimativo, delle spese per la presente costituzione è	
	indicato, dai comparenti, in Euro millecento virgola zero	
	zero (1.100,00).	
	12) Lo statuto di cui in appresso contiene le norme relative	
	al funzionamento della società.	
	"S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 (Costituzione, denominazione, sede e durata)	
	1.1 E' costituita la Società cooperativa sociale denominata	
	"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA CASA VOLANTE".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le	
	disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci, nei limiti	
	delle quote sottoscritte.	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Foggia.	
	1.3 L'Organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede	
	sociale nell'ambito del Comune come sopra indicato e di	
	istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	Spetta, invece, ai soci istituire o sopprimere sedi	
	secondarie, nonchè trasferire la sede sociale in un Comune	
	diverso da quello sopra indicato, il tutto ai sensi di legge.	
	Articolo 2 (Durata)	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre	
	duemilasessanta, salvo proroga o anticipato scioglimento, il	
	tutto a norma di legge, fatto salvo il diritto di recesso,	
	ai sensi di legge.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Società Cooperativa, che non ha fini di lucro, è	
	retta e disciplinata secondo il principio della mutualità	
	prevalente, senza fini di speculazione privata.	
	La Cooperativa, ai sensi della lettera A, comma 1	
	dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, numero 381,	

	delle leggi della Regione Puglia vigenti in detta materia,	
	e, comunque, nei limiti e nel rispetto di tutte le leggi vigenti, ha lo scopo mutualistico e svolge la propria	
	attività senza fini di speculazione privata.	
	La cooperativa:	
	- si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci; si avvale, nello	
	svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi. La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi	
	paritetici, propone, pertanto, di perseguire l'interesse generale della comunità attraverso la gestione di servizi	
	socio assistenziali, culturali ed educativi.	
	3.2 Trattandosi di cooperativa sociale, la Società, ai sensi dell'articolo 111-septies delle norme di attuazione e	
	transitorie del Codice Civile, è esonerata dall'onere di documentare il requisito della prevalenza, di cui	
	all'articolo 2513 del Codice Civile, purchè rispetti le norme di cui alla Legge 8 novembre 1991, numero 381.	
	3.3 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	3.4 Nello svolgimento dell'attività mutualistica con i soci e nei relativi rapporti deve essere rispettato il principio	
	della parità di trattamento.	
	Articolo 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, considerato lo scopo mutualistico nonché i requisiti e gli interessi dei soci, nei limiti e nel	
	rispetto delle leggi vigenti, ha per oggetto:	
	- attività educative e di istruzione dell'infanzia e, in particolare, la gestione di asili nido, scuole dell'infanzia e relative sezioni primavera aggregate;	
	- attività di ludoteca;	
	- servizi socio-assistenziali ai minori ed alle loro famiglie;	
	- attività di sostegno scolastico e di recupero scolastico;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale per renderla più consapevole e disponibile	
	all'attenzione alle persone in difficoltà, con particolare attenzione ai minori ed al mondo della scuola;	
	- attività di mediazione familiare;	
	- attività sportive rivolte ai minori e partecipazione ad eventi sportivi finalizzati alla promozione di una sana crescita psico-fisica dei minori;	
	- gestione di spazi di socializzazione culturale e del tempo libero per i minori, anche coinvolti in situazioni di	
	disadattamento e di devianza, e per le loro famiglie;	
	- promozione e gestione di interventi e servizi specifici per l'inserimento sociale e l'integrazione socio-culturale	
	degli immigrati cittadini stranieri di minore età e delle loro famiglie;	

	- gestione di strutture e/o servizi volti all'assistenza e alla riabilitazione dei minori con handicap; definizione di progetti educativi personalizzati; affiancamento di soggetti con dsa; didattica speciale per soggetti con difficoltà di apprendimento;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione per minori, effettuati presso le famiglie e/o presso comunità e centri socio-educativi e di aggregazione;	
	- servizi mensa e/o ristoro e servizi di trasporto dei minori, svolti esclusivamente in via accessoria rispetto alle attività precedentemente indicate.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificative:	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in Enti o imprese, che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;	
	- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.	
	La società cooperativa potrà, inoltre, in via soltanto strumentale ed al solo ed esclusivo fine di realizzare l'oggetto sociale sopra indicato e, quindi, purché non in via prevalente rispetto alle altre attività, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali ed industriali connesse, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale, con esplicita esclusione di ogni attività di intermediazione mobiliare e finanziaria, di sollecitazione al pubblico di risparmio, di raccolta di risparmio, nonché di qualsiasi altro tipo di attività finanziaria nei confronti del pubblico e quindi con esplicita esclusione delle attività bancaria, mobiliare e finanziaria o di attività per il cui esercizio sia richiesta dalla legge apposita autorizzazione. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	TITOLO III SOCI COOPERATORI	
	Articolo 5 (Soci cooperatori ordinari) 5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	

	5.2 Possono assumere la qualifica di soci esclusivamente	
	persone fisiche, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il	
	diciottesimo anno di età, che sono in grado di contribuire	
	al raggiungimento degli scopi sociali, e che per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale, possano partecipare direttamente ai lavori	
	della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	anche elementi tecnici ed amministrativi in numero	
	necessario al buon funzionamento della cooperativa.	
	5.3 In ogni caso, non possono divenire soci quanti	
	esercitino, in proprio, imprese in concorrenza con quella	
	esercitata dalla cooperativa, il tutto ai sensi delle	
	vigenti leggi.	
	Articolo 5 bis (Soci volontari)	
	5.1 bis Possono acquisire, nel rispetto delle vigenti leggi,	
	la qualifica di soci volontari le persone fisiche di ambo i	
	sessi che prestino gratuitamente la loro attività in favore	
	della cooperativa. I soci volontari sono iscritti in una	
	apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può	
	superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	5.2 bis Ai soci volontari si applica la disciplina	
	espressamente prevista dalla legge 8 novembre 1991 numero	
	381, e sue successive modificazioni.	
	Articolo 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)	
	6.1 L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci	
	cooperatori, anche sprovvisti dei requisiti di cui al	
	precedente articolo 5, in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori, il tutto, comunque, ai sensi delle vigenti	
	leggi.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera a) di cui sopra, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	6.4 Nel caso di cui alla lettera b) di cui sopra, l'Organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa, sono in grado di concorrere,	
	ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	

	6.5 La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento e,	
	comunque, nel rispetto delle vigenti leggi, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno,	
	previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale	
	o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in Assemblea.	
	6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis	
	del Codice Civile.	
	6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo	
	13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio	
	appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle	
	individuare dall'articolo 14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci operatori ordinari, il socio appartenente	
	alla categoria speciale deve presentare, sei mesi prima	

	della scadenza del predetto periodo, apposita domanda	
	all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo	
	nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Articolo 7 (Domanda di ammissione)	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare della quota sociale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	7.2 L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 5.	
	7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	7.5 L'Organo amministrativo deve motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla, entro sessanta giorni, agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	7.6 L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	7.7 Il socio ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma secondo del Codice Civile.	

	Articolo 8 (Conferimenti dei soci cooperatori)	
	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori, nel rispetto delle vigenti leggi, possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ai limiti di legge.	
	8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere inferiore ai limiti di legge.	
	Articolo 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè possono essere cedute.	
	9.2 E', pertanto, riconosciuto ai soci il diritto di recesso dalla società, da esercitarsi, ai sensi dell'articolo 2530, ultimo comma, Codice Civile, con un preavviso di almeno novanta giorni. Il diritto di recesso non può, tuttavia, essere esercitato dal socio prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio stesso nella società. Sono fatte, comunque, salve tutte le norme di legge al riguardo.	
	Articolo 10 (Obblighi del socio)	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti interni, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- della quota sociale sottoscritta;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, nella misura che sarà eventualmente stabilita annualmente dall'assemblea dei soci;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Articolo 11 (Soci sovventori)	
	11.1 Ai soci sovventori, ove ritenuti ammissibili, compatibilmente con le vigenti leggi, si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia.	
	Articolo 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte;	
	2. in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi.	
	Articolo 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	

	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata, che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera	
	che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del	
	socio recedente e del domicilio per le comunicazioni	
	inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il	
	recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato	
	entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già	
	esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni,	
	la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è	
	deliberato lo scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di	
	recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e	
	del presente statuto, legittimino il recesso. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Articolo 14 (Esclusione)	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	

	socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	f) che non partecipi attivamente alla vita sociale e ciò sia testimoniato dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre assemblee consecutive dei soci, regolarmente convocate.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Articolo 15 (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 20, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.	
	15.3 Il pagamento è effettuato nei termini di legge, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Articolo 16 (Morte del socio)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.	
	16.2 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.	
	16.3 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	

	Società possono subentrare nella partecipazione del socio	
	deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che	
	ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui	
	al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla	
	liquidazione ai sensi dell'articolo 15.	
	16.4 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare	
	un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La	
	Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'articolo 7.	
	16.5 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del	
	subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione	
	ai sensi dell'articolo 15.	
	Articolo 17 (Termini di prescrizione, limitazioni al	
	rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta alla liquidazione delle	
	quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi	
	del socio deceduto, ove questa non sia stata richiesta entro	
	cinque anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	17.3 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 18 (Elementi costitutivi)	
	18.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 20.1, lettera a) e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi o legatari dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	18.2 Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	

	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 19 (Bilancio di esercizio)	
	19.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	19.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	19.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'organo amministrativo redigerà, altresì, il bilancio sociale se richiesto dalla Legge.	
	19.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	19.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Articolo 20 (Utili)	
	20.1 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli, ove consentito dalle vigenti leggi, come segue:	
	a) a riserva legale nella misura prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge trentuno gennaio millenovecentonovantadue numero 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge trentuno gennaio millenovecentonovantadue numero 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.	
	20.2 L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Articolo 21 (Ristorni)	
	21.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze	

	dell'attività mutualistica.	
	21.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla ripartizione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.	
	21.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	21.4 In momenti di speciale difficoltà i soci potranno validamente rinunciare a parte della loro remunerazione nell'interesse della cooperativa previa osservanza delle forme sociali e previa delibera dell'assemblea dei soci.	
	TITOLO V	
	ASSEMBLEA DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA'	
	Articolo 22 (Assemblea)	
	22.1 L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	22.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, ivi compreso quello sociale, e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni statutarie;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata dell'Organo amministrativo, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dall'Organo amministrativo;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;	
	i) l'approvazione dei regolamenti interni.	
	Articolo 23 (Convocazione)	
	23.1 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	23.2 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei	

	soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci, il tutto, comunque, nei limiti e nel rispetto delle vigenti leggi.	
	23.3 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.	
	23.4 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Organo amministrativo o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi, il tutto, comunque, ai sensi delle vigenti leggi.	
	Ove consentito dalle vigenti leggi, l'Assemblea potrà svolgersi anche in video-audio conferenza, in maniera che tutti gli intervenuti possano interagire e votare simultaneamente, utilizzando le strumentazioni informatiche più performanti.	
	Articolo 24 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	24.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	24.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato, o sullo scioglimento, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del settanta per cento dei soci con diritto di voto.	
	Articolo 25 (Votazioni)	

	25.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	25.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 26 (Voto)	
	26.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci ai sensi di legge e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	26.2 Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	26.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che non faccia parte dell'Organo amministrativo. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La regolarità della delega ed il diritto di intervenire saranno accertati dal Presidente dell'Assemblea e la relativa documentazione sarà conservata dalla società.	
	Articolo 27 (Presidenza dell'Assemblea)	
	27.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	TITOLO VI AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 28 (Amministrazione)	
	28.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.	
	28.2 La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	28.3 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi. I componenti dell'Organo amministrativo sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Articolo 29 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	29.1 L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Nei	

	poteri dell'organo amministrativo rientra la possibilità di	
	accedere a fondi di finanziamento e/o agevolativi erogati dal Comune, dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione	
	Europea, altri Enti.	
	29.2 Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal	
	presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, quale fax o posta	
	elettronica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere	
	tenute anche avvalendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata	
	l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti	
	di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la	
	contestualità della discussione e delle deliberazioni. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera	
	tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi, se richiesto dalle vigenti leggi, il	
	Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.	
	29.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti in	
	carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 30 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)	
	30.1 In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo	
	2386 del Codice Civile.	
	Articolo 31 (Compensi agli Amministratori)	
	31.1 Spetta alla decisione dei soci, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare i	
	compensi dovuti agli Amministratori e ai membri di eventuali Comitati, tenendo conto dei particolari compiti loro	
	attribuiti.	
	Articolo 32 (Rappresentanza)	
	32.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	32.2 L'Organo Amministrativo può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.	
	32.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	32.4 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO VII	

	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 33 (Collegio sindacale)	
	33.1 Il Collegio sindacale, ove nominato, obbligatoriamente	
	quando ricorrano i presupposti di legge o facoltativamente	
	con decisione dei soci, si compone di tre Sindaci effettivi	
	e due supplenti, nominati ai sensi di legge e con funzione	
	di controllo amministrativo e contabile. I sindaci, ove	
	nominati, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.	
	In alternativa potrà essere nominato anche un sindaco unico	
	con la funzione di revisore, ove consentito dalle vigenti	
	leggi.	
	33.2 L'assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del	
	Collegio sindacale, ne determina l'emolumento spettante per	
	l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	33.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e	
	se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano	
	nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice	
	Civile e dalle vigenti leggi.	
	33.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa	
	e con decisione dei soci, nel rispetto delle procedure	
	prescritte dalla legge.	
	Articolo 34 (Organo di controllo facoltativo)	
	34.1 Quando la nomina del Collegio sindacale non è	
	obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del Codice Civile,	
	l'assemblea può nominare un revisore iscritto nel Registro	
	istituito presso il Ministero competente.	
	34.2 In caso di nomina facoltativa del Collegio sindacale o	
	del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non	
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 35 (Scioglimento)	
	35.1 La Cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla	
	legge.	
	35.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'assemblea	
	eventualmente convocata dall'Organo amministrativo,	
	determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o	
	più liquidatori, fissandone i poteri, ferma, comunque,	
	l'osservanza delle norme inderogabili di legge.	
	Articolo 36 (Devoluzione patrimonio finale)	
	36.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto ai sensi e con le modalità previsti dalle vigenti	
	leggi.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 37 (Regolamenti)	
	37.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	